

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,
GIACCHÈ, GIANOTTI, GRECO e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1988

Interventi a favore dei dipendenti civili degli organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento italiano con la legge 9 marzo 1971, n. 98, ha voluto definire le provvidenze per il personale civile dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

In particolare, con la legge n. 98 del 1971, si è prevista la possibilità, nonché la procedura, del passaggio alla pubblica amministrazione dei dipendenti civili italiani che hanno prestato opera nel territorio nazionale alle dipendenze degli organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi militari stessi. L'articolo 1 della suddetta legge faceva riferimento,

tuttavia, solo ai «cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera» ed escludeva, quindi, coloro che avevano iniziato a prestare la loro opera in simili organismi militari dopo il 30 giugno 1969.

Successivamente, con la legge n. 596 del 23 novembre 1979, il Parlamento italiano ha modificato la legge n. 98 del 1971, estendendo le norme a favore del personale civile dipendenti dai suddetti organismi militari ai cittadini italiani che prestavano servizio da almeno un anno alla data del 30 giugno 1979. In pratica il riferimento temporale è stato spostato dal 30 giugno 1969 al 30 giugno 1979, consentendo il superamento di una discriminazione che nei fatti, oggettivamente, si era determinata.

Il problema che oggi si pone, a nostro avviso, è quello di eliminare lo sbarramento temporale rappresentato dalla data del 30 giugno 1979 e di consentire ai lavoratori che hanno iniziato la loro attività dopo quella data di usufruire, ove ne ricorrano le condizioni, delle provvidenze previste dalla legge n. 98 del 9 marzo 1971.

È il caso, ad esempio, dei lavoratori civili dipendenti dalla base missilistica di Comiso, ma certamente non solo di essi.

Si tengano presenti, inoltre, due questioni di grande rilievo:

la prima riguarda la situazione particolare in cui si trovano questi lavoratori civili dipendenti dagli organismi militari di cui si è prima parlato. Per questi lavoratori, infatti - dalla procedura di avviamento al lavoro ai rapporti contrattuali con gli organismi militari - non valgono le norme italiane di tutela del lavoro dipendente. È questa una situazione che, a nostro avviso, va rimossa superando ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti dei lavoratori e modificando l'accordo internazionale che disciplina questi rapporti;

la seconda questione riguarda il fatto che questo intervento di giustizia sociale e di tutela dei lavoratori, che noi proponiamo, acquista una valenza particolare e una dimensione più marcata in rapporto ai processi in atto di distensione e di disarmo fra Stati Uniti e Unione Sovietica. L'accordo raggiunto nel dicembre 1987 da Reagan e Gorbaciov per l'eliminazione dei missili a corto e medio raggio (e per quel che riguarda l'Italia i missili *Cruise* di Comiso) apre un capitolo nuovo e positivo nei rapporti fra le due superpotenze e crea un clima diverso dal passato che va incoraggiato e sostenuto per superare le difficoltà, certamente non lievi, che permangono. Anche i lavoratori civili dipendenti dagli

organismi militari debbono ritrovarsi in questa grande prospettiva di pace e di disarmo: è per questo che non può essere condivisa una impostazione che nei fatti scarichi su di loro i contraccolpi negativi della disoccupazione e della precarietà.

Al contrario, questi lavoratori, secondo noi, devono avere, come nel caso dei dipendenti civili della base di Comiso, la precedenza nelle assunzioni legate ai processi di conversione ad usi civili delle basi e delle strutture militari, conversione peraltro richiesta da tante forze politiche, sociali, culturali e religiose.

Con queste motivazioni, onorevoli colleghi, abbiamo elaborato il presente disegno di legge che ci auguriamo il Senato della Repubblica voglia attentamente esaminare e rapidamente approvare.

Con l'articolo 1 si propone di estendere le provvidenze previste dalla legge n. 98 del 1971 ai lavoratori civili dipendenti dagli organismi militari che hanno prestato la loro attività, in modo continuativo, per almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 1987 e che siano licenziati per ristrutturazione o soppressione degli organismi militari stessi. Inoltre, per i lavoratori sottoposti a provvedimenti di licenziamento, si prevedono i benefici della Cassa integrazione guadagni relativamente al periodo che intercorre fra il licenziamento e la nuova assunzione.

Con l'articolo 2 si assegna al già menzionato personale civile, per tutte le qualifiche compatibili, il diritto di precedenza nelle assunzioni legate sia alle attività di conversione ad usi civili delle basi e delle strutture militari nelle quali hanno prestato la propria attività, sia alla gestione delle strutture convertite.

Con l'articolo 3 si provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese al personale civile dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica che alla data del 31 dicembre 1987 ha prestato servizio continuativo per almeno sei mesi.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 operano anche nel caso di soppressione degli organismi stessi.

3. Per il personale di cui al comma 1 varranno i benefici della Cassa integrazione guadagni relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98.

4. È abrogato l'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596.

Art. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1, per tutte le qualifiche compatibili, gode, altresì, del diritto di precedenza nelle assunzioni finalizzate all'espletamento sia delle attività legate ai processi di conversione ad usi civili delle basi e delle strutture militari nelle quali ha prestato la propria opera, sia delle attività di gestione delle strutture convertite.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per il 1988, lire 10.000 milioni per il 1989 e lire 15.000 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1872 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della difesa per il 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.